ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2001/105/CE, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 94/57/CE, RELATIVA ALLE DISPOSIZIONI E ALLE NORME COMUNI PER GLI ORGANI CHE EFFETTUANO LE ISPEZIONI E LE VISITE DI CONTROLLO DELLE NAVI E PER LE PERTINENTI ATTIVITA' DELLE AMMINISTRAZIONI MARITTIME

Art. 7

Sostituzione dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314

L'articolo 8 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e' sostituito dal seguente: «Art. 8 (Sospensione e revoca dell'autorizzazione). - 1. L'amministrazione, quando ritiene che un organismo autorizzato non svolge piu' le proprie funzioni con efficacia ed in modo soddisfacente o che sono venuti meno i requisiti previsti dal presente decreto, sospende, con le modalita' indicate all'articolo 4, comma 1, l'autorizzazione, previa contestazione all'organismo dei relativi motivi e fissando un termine di trenta giorni per ricevere eventuali elementi giustificativi e controdeduzioni. 2. Nel caso in cui l'organismo autorizzato non ottempera nei modi e nei tempi indicati a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione, l'amministrazione revoca, con le modalita' indicate all'articolo 4, comma 1, l'autorizzazione. 3. La sospensione puo' essere giustificata anche solo da motivi di grave rischio per la sicurezza o per l'ambiente. In tale caso l'amministrazione adotta il provvedimento di sospensione, prescindendo dalla contestazione di cui al comma 1. 4. L'amministrazione nel caso di cui al comma 3 revoca l'autorizzazione quando la Commissione europea decide che la sospensione dell'autorizzazione e' giustificata. 5. L'autorizzazione e' sospesa quando la Commissione europea delibera la sospensione del riconoscimento nei confronti dell'organismo autorizzato. In tale caso i certificati precedentemente rilasciati o rinnovati dal predetto organismo mantengono la loro validita'. 6. L'autorizzazione e' revocata nel caso in cui la Commissione europea delibera la revoca del riconoscimento nei confronti dell'organismo autorizzato. 7. L'amministrazione comunica alla Commissione europea e agli altri Stati membri i provvedimenti di sospensione e di revoca di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, indicandone le motivazioni.».

Versione in vigore dal 23 ottobre 2003, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 2001/105/CE, che modifica la direttiva 94/57/CE, relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime
Estremi	Decreto legislativo 11 agosto 2003, n. 275
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 ottobre 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-275-2003/art-7-sostituzione-dell-articolo-8-del-decreto-legislativo-3-agosto-1998-n

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it